

(N. 853)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TARTUFOLI, CROLLALANZA, ROMANO Domenico e AMIGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1954

Determinazione dei limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio del direttore generale e dei vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La posizione dei vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato è contemplata dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 1928, n. 2796. Questa legge li classifica al grado IV dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti statali approvato con regio decreto 29 novembre 1923, n. 2395 (a grado pari, cioè, a quello dei capi servizio delle Ferrovie dello Stato). Essa però dispone anche che il loro stato giuridico « sarà regolato dal regio decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 ».

In base a quest'ultima disposizione i vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato in quanto assoggettati allo stato giuridico vigente per gli altri dipendenti statali, e cioè in quanto sottratti alla disciplina dettata dal Regolamento del personale ferroviario, condividerebbero il trattamento dei detti dipendenti statali anche per quanto riguarda i limiti di età per il collocamento a riposo.

Tali limiti non sono però fissati dal regio decreto n. 260 del 1924 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, ma dal testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che all'arti-

colo 4 dispone la collocabilità a riposo, d'ufficio, degli impiegati dello Stato i quali abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 anni di servizio.

Ciò premesso, giova osservare che dal passaggio delle ferrovie all'esercizio di Stato in poi, le nomine a posti di vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato sono sempre state fatte nella persona di capi servizio delle Ferrovie dello Stato che hanno così conseguito una promozione.

Il limite per il collocamento a riposo dei capi servizio delle Ferrovie dello Stato, secondo l'articolo 83 del Regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, è fissato al raggiungimento del 66° anno di età.

In conseguenza, tutti i vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato sono sempre stati collocati a riposo al compimento di detto limite, anzi, normalmente, addirittura al compimento del 70° anno di età.

Senonchè recentemente, è invalsa l'interpretazione che i vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato — ancorchè provenienti dai

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruoli delle Ferrovie dello Stato quali capi servizio — debbano essere collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, a norma del testo unico sulle pensioni. Di modo che, tenendo conto che non vi è mai stato collocamento a riposo d'ufficio di capi servizio delle Ferrovie dello Stato prima del limite dei 66 anni di età, si potrebbe verificare la strana situazione che il capo servizio delle Ferrovie dello Stato, nominato vice direttore generale, sia collocato a riposo al 65° anno di età, mentre il capo servizio rimasto tale continuerebbe ad essere collocato a riposo al 66° anno di età, cioè un anno dopo. Siffatta procedura lederebbe, oltre al resto, i diritti acquisiti o comunque le legittime aspettative dei capi servizio nominati vice direttori generali contro una costante norma e una costante giurisprudenza applicate al rapporto d'impiego dei pubblici di-

pendenti secondo le quali l'impiegato procedendo nella carriera non può mai essere assoggettato a trattamento più sfavorevole di quello che gli si sarebbe praticato ove fosse rimasto nella posizione precedente.

Il disegno di legge ora proposto mira a sanare l'incongruenza della situazione dovuta ad una palese lacuna della legge, e concretamente a fare in modo che ai capi servizio delle Ferrovie dello Stato nominati vice direttori generali, si continui ad applicare il limite di 66 anni di età per il suo collocamento a riposo.

Per evidenti motivi, il disegno di legge ora proposto contempla, analogamente, la posizione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, il quale, anteriormente alla nomina a tale carica, fosse già stato dipendente da una Amministrazione dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Allo articolo 4 della legge 2 dicembre 1928, n. 2796, è aggiunto il seguente comma:

« Il direttore generale e i vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato; già dipendenti da una Amministrazione dello Stato anteriormente alla nomina, possono essere collocati a riposo quando abbiano raggiunto i limiti di età che ad essi si sarebbero applicati nella precedente posizione nella Amministrazione di provenienza ».